



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione  
Il Direttore**

**Determina n. 21 del 19/02/2021**

**Ordine di acquisto n. 6028884**, mediante adesione alla Convenzione per fornitura di personal computer portatili per bassa mobilità e personal computer per alta e altissima mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 4 bis id 2304, Lotto 2, aggiudicata alla **INFORDATA S.p.A.** con sede legale in Piazza Paolo VI 1, Latina (LT).

**CIG principale: 8420823AF6 – CIG derivato: Z9030A7F8E**

**Impegno di spesa € 25.345,50 (IVA INCLUSA)**

**Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN**

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. del 15 settembre 2017, n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono e attribuiscono all'<*Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione*> (di seguito ISIN) le funzioni e le competenze di autorità nazionale di regolazione tecnica, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

**Vista** la Delibera del Direttore dell'ISIN n. 3, del 22 giugno 2018, prot. 1075 del 16 luglio 2018 di approvazione del Regolamento di organizzazione funzionamento interni dell'ISIN;

**Vista** la Delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

**Vista** la Delibera del Direttore dell'ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020, prot. n. 10115 del 29 dicembre 2020, di approvazione del bilancio di previsione 2021 dell'ISIN;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ISIN, approvato con Delibera direttoriale in data 02/05/2019;

**Considerata** la Determina n. 198 del 4.12.2020 con la quale si procedeva, a seguito di una ricognizione richiesta al Supporto tecnologico riguardo le dotazioni hardware e software del personale dell'ISIN, all'acquisizione di strumentazione informatica, tra cui 16 portatili ad alta mobilità, necessaria per svolgere le attività dell'Ispettorato;

**Ravvisata** l'esigenza procedere con l'ulteriore fornitura di personal computer portatili per alta mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi di assistenza connessi, si è ritenuto adeguato dotare il personale suddetto con dei pc portatili ad alta mobilità muniti di docking station e monitor di 24 ", in modo da garantire comunque una postazione fissa, ma versatile all'utilizzo sia in trasferte/missioni piuttosto che in regime di lavoro agile;

**Visto** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

**Dato atto** che:

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.A. è risultata attiva la Convenzione per la fornitura di personal computer portatili per bassa mobilità e personal computer per alta e altissima mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 4 bis id 2304, Lotto 2, aggiudicata alla INFORDATA S.p.A. con sede legale in Piazza Paolo VI 1, Latina (LT);
- la suddetta Convenzione fornisce personal computer portatili per bassa, alta e altissima mobilità necessari all'ISIN;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della citata Convenzione tra Consip S.p.A. e INFORDATA S.p.A., la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine

non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, possono avere una durata pari a n. 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura, e in caso di adesione all'opzione relativa all'estensione del servizio di assistenza di manutenzione per ulteriori 24 mesi allo spirare dei 36 mesi di assistenza e manutenzione standard;

**Rilevata** la necessità e la possibilità di acquistare tramite suddetta Convenzione:

- 25 HP Elitebook 830 G7 con S.O. Windows
- 25 Hard Disk esterno: Maxtor HX-M201TCB/GM - 2TB
- 25 Monitor aggiuntivo 23,8": Hannspree HP248PJB-RTW
- 25 Docking Station: HP 5TW10AA
- Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 60 mesi)

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

**Dato atto** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite nella citata Convenzione;
- il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip per fornitura di personal computer portatili per bassa mobilità e personal computer per alta e altissima mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, aggiudicata alla INFORDATA S.p.A. con sede legale in Piazza Paolo VI 1, Latina (LT);

**Considerato** che gli ulteriori adempimenti discendenti dall'utilizzo della Convenzione saranno messi in atto dal Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione;

**Tenuto conto** che il costo totale dell'acquisizione dei beni e del servizio di assistenza (per la durata di 60 mesi) risulta essere pari a € 25.345,50 (€ 20.775,00 + € 4.570,5 IVA 22%) da imputare sul capitolo 22012 – “Macchine per ufficio”;

**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul capitolo 22012 – “Macchine per ufficio” del bilancio di previsione 2021 dell'ISIN è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;

**Dato atto** che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000;

**Dato atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **DISPONE**

1. l'adesione alla Convenzione Consip per la “fornitura di personal computer portatili per bassa mobilità e personal computer per alta e altissima mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 4 bis id 2304, Lotto 2, aggiudicata alla **INFORDATA S.p.A.** con sede legale in Piazza Paolo VI 1, Latina (LT);

2. di procedere pertanto all'Ordine diretto di acquisto n. 6028884, per la durata di 18 mesi, per la fornitura di energia elettrica, per il costo complessivo € 25.345,50 (€20.775,00 + € 4.570,5 IVA 22%);

3. di stabilire che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nella suddetta Convenzione, il cui contenuto è integralmente richiamate nella presente determina.

4. di prescindere dall'effettuare i controlli ex art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. sul Fornitore, in quanto gli stessi sono già stati effettuati da Consip nell'ambito della sottoscrizione della suddetta Convenzione.

5. di nominare, ai sensi degli artt. 31,101 e 111 del D. Lgs. N. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Luciana Giannini con l'incarico di curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle attività della Convenzione dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e dalle linee guida n. 3

dell'ANAC., che verrà coadiuvato per tutte le attività relative alla procedura di adesione alla Convenzione anche tramite il MEPA, dalla Sig.ra Gloria Russo.

6. di accertare la disponibilità e di impegnare la somma di complessivi € 25.345,50, che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 22012 – “Macchine per ufficio” del bilancio di previsione ISIN – sull’esercizio finanziario 2021, approvato con Delibera n. 28 del 29 dicembre 2020;

7. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN.

**Avv. Maurizio Pernice**

**Visto  
il Dirigente AGBP**